



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 2/2022

Comune di Viggiano - U - Prt.G. N. 0000631/2022

OGGETTO: Ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, dei servizi educativi per l'infanzia e degli asili nido.

IL SINDACO

Premesso che, in data 12/01/2022, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di garanzia per la salute degli studenti, del personale docente e ATA relativamente all'apertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, dei servizi educativi per l'infanzia e degli asili nido, la cui chiusura era stata disposta fino al 12/01/2022, con ordinanza sindacale n. 01/2022 del 08/01/2022, si è riunito in videoconferenza, il Centro Operativo Comunale;

Dato atto che, nel corso della riunione del C.O.C., si è constatato il permanere di situazioni di criticità, riferibili all'incremento del numero dei contagi, con particolare riferimento ai bambini/e e ragazzi/e in età scolare, al personale docente dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo ed al personale non docente in servizio presso gli istituti e le scuole ubicate sul territorio comunale ed alla necessità di procedere ad uno screening massivo di tutta la popolazione scolastica residente nel Comune di Viggiano, la cui effettuazione è prevista per i giorni 15 e 16 gennaio 2022;

Considerato che allo stato attuale, nel territorio comunale si contano circa 100 casi certificati di contagio, (piattaforma regionale COVID-19), accertato a seguito di test molecolare effettuato nei giorni scorsi e che sulla piattaforma regionale Covid -19 sono attualmente caricati numerosi altri tamponi in attesa di esito;

Tenuto conto che, all'attualità circa un quarto dei contagiati è rappresentato da bambini/e e ragazzi/e, in età scolare che frequentano le scuole locali e che sono state accertate delle positività al Virus Covid-19 anche in alcuni bambini/e in età pediatrica;

Considerato che, dai tamponi rapidi sono emersi ulteriori casi di positività che non compaiono al momento sulla piattaforma e tra questi anche studenti;

Preso atto della nota acquisita al protocollo dell'ente al nr. 511/22 del 12/01/2022, con la quale la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo di Viggiano ha comunicato la positività al Covid-19 di n. 06 docenti e 21 alunni, oltre che l'indisponibilità di 2 docenti, sospesi per evasione dell'obbligo vaccinale, nota alla quale si aggiungono altri 5 studenti che in queste ore sono risultati positivi al test molecolare;

Visto il verbale, Prot. n. 627 /2022, redatto nel corso della riunione del C.O.C., convocata e presieduta dal Sindaco in data 12/01/2022;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 ed in particolare l'art. 117 (Interventi d'urgenza), che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

Preso atto che, la curva dei contagi, riferita al Comune di Viggiano appare essere in costante aumento e che considerati i dati scientifici riferiti ai tempi di incubazione del virus, attestati mediamente tra i 5 e i 7 giorni è prevedibile che il picco dei contagi, riferibile a quanti siano venuti a contatto con il virus durante le festività natalizie non sia stato ancora raggiunto;

Dato atto che, domenica 9 gennaio 2022, si è proceduto ad effettuare la somministrazione dei tamponi rapidi agli studenti residenti a Viggiano che frequentano istituti scolastici ubicati in altri Comuni;

Considerato che, la prosecuzione dello screening sull’intera popolazione scolastica è fissata per i giorni 15 (sabato) e 16 (domenica) gennaio 2022, in modalità “drive throug”, presso l’area antistante il Pala Vejanum, sito in Via S. Lucia;

Ritenuto necessario, pertanto in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l’emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, dei servizi educativi per l’infanzia e degli asili nido, fino al completamento dello screening della popolazione scolastica;

Sentito il competente Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità e di tutela della salute pubblica;

Considerato che si rende necessario, per i motivi sopra esposti, procedere alla sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, dei servizi educativi per l’infanzia e degli asili nido, da giovedì 13 gennaio 2022 a sabato 15 gennaio 2022 compreso;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l’art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

- la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, dei servizi educativi per l’infanzia e degli asili nido, da giovedì 13 gennaio 2022 a sabato 15 gennaio 2022 compreso;

STABILISCE

- ✓ Il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.
- ✓ E’ fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché, fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica del Liceo Classico G. Pascoli;
- Alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo L. De Lorenzo;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- All’ASP – Potenza – Distretto di Villa d’Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;

- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture;

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12 gennaio 2022

IL SINDACO
Avv. Amedeo Cicala

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n. 39/93